



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

ex art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale

approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 28.09.2009

ART. 1

Scopi e finalità

1. Le Commissioni comunali consultive ex art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale sono istituite con la precipua intenzione di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e all'attività amministrativa del Comune di Mereto di Tomba.
2. Le commissioni hanno finalità consultive e propositive; sono istituite per fornire un valido apporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale con lo scopo di elaborare proposte attinenti alla specifica materia di competenza.
3. In particolare le Commissioni svolgono le seguenti funzioni:
 - a) Individuare proposte ed iniziative a sostegno delle problematiche specifiche per riqualificare, potenziare, sviluppare e studiare possibili azioni positive nel settore di competenza;
 - b) Concorrere ad iniziative e manifestazioni qualificanti anche a mezzo di iniziative collettive in collaborazione con organizzazioni produttive, di categoria, di volontariato, culturali e sportive/ricreative;
 - c) Elaborare proposte in occasione dell'approvazione di atti di pianificazione e programmazione dell'ente locale.

ART. 2

Individuazione, composizione

1. Le Commissioni comunali sono composte come segue:

Componente di diritto: Sindaco o suo delegato competente per materia.

Componenti nominati:

- **n. 4** (consiglieri o non), su designazione di pari nominativi presentati dal gruppo di maggioranza;
- **n. 2** (consiglieri o non), su designazione di pari nominativi presentati dal gruppo di minoranza maggiormente rappresentato;
- **n. 1** (consiglieri o non), su designazione di pari nominativi presentati dal gruppo di minoranza meno rappresentato.

Deve essere comunque garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio.

Si precisa che ogni componente della commissione non può partecipare a più di due commissioni.

In caso di impedimento ogni commissario può farsi sostituire dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente.

2. I componenti esterni devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti dalla normativa vigente.
3. Le commissioni sono nominate dalla Giunta comunale a seguito delle designazioni.
4. La commissione, nella prima riunione a maggioranza di voti dei presenti, nomina al suo interno un presidente e un vice-presidente.

5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito; non saranno quindi corrisposti gettoni di presenza né erogati rimborsi spese a qualsiasi titolo sostenute.

ART. 3

Competenze, attribuzioni

1. La commissione comunale è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente.
2. La commissione può avvalersi di studi e ricerche, può invitare alle riunioni per singole e specifiche materie, esperti di tutti i settori.
La commissione potrà richiedere la presenza dei titolari di posizione organizzativa e/o responsabili del procedimento/istruttoria appartenenti agli uffici comunali competenti, per particolari specifiche necessità d'informazione e supporto amministrativo.
3. Eventuali spese per documenti, studi, ricerche, sopralluoghi ed altre iniziative relative all'attività della commissione saranno concordate e sostenute dall'amministrazione comunale, con l'osservanza delle procedure amministrativo/contabili vigenti.

ART. 4

Funzionamento

1. Le commissioni si riuniscono almeno 2 volte l'anno.
2. Il presidente convoca la riunione ogni qualvolta ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 e ne redige l'ordine del giorno.
Ai commissari dovrà esser inviata convocazione a mezzo lettera ordinaria postale, a mezzo fax o posta elettronica con congruo preavviso almeno 5 giorni prima della data della seduta, salvo i casi d'urgenza ove sarà sufficiente un preavviso di 24 ore, effettuato con qualsiasi mezzo, anche telefonico.
Il Presidente convoca la commissione, su richiesta scritta e motivata, di almeno tre commissari o almeno tre consiglieri comunali assegnati all'ente, entro 20 giorni dalla data di protocollo della stessa.
3. La commissione nomina all'inizio di ogni seduta un segretario verbalizzante, a quest'ultimo spetta redigere sintetico verbale, consistente nella stesura delle proposte della riunione.
4. Il verbale sottoscritto verrà consegnato entro 7 giorni all'ufficio segreteria e verrà letto nella seduta successiva della commissione.
5. Le proposte saranno approvate a maggioranza semplice dei presenti.
6. Per la validità della seduta deve essere presente alla riunione la metà più uno dei componenti la commissione, compreso il presidente.
7. Le commissioni possono essere sentite in Consiglio Comunale ogni qualvolta si riterrà opportuno avvalersi della loro collaborazione, in tal caso il relatore riferirà al Consiglio nel merito delle questioni.

ART. 5

Durata e decadenza

1. Le commissioni durano in carica per l'intero mandato amministrativo.

2. La commissione decade in caso di dimissione di almeno il 50% dei componenti, o in caso di inoperatività.
3. Il Presidente rileva la decadenza del singolo componente dall'incarico dopo la terza assenza consecutiva non giustificata. La Giunta provvede d'ufficio alla sostituzione del commissario decaduto, sulla base delle designazioni.

ART. 6

Disposizione finali

1. Le disposizioni riportate nel presente atto, entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si applicano le disposizioni vigenti in materia.